



COMUNE  
DI CERVIA

## **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER LA GESTIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE "GRAND HOTEL" SITUATO NEL COMUNE DI CERVIA - VIA LUNGOMARE D'ANNUNZIO 40 - UTE 210 BIS**

### **1. PREMESSE E FINALITA'**

Il Comune di Cervia, titolare della funzione amministrativa per il rilascio, rinnovo e ogni altra variazione inerente le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 3 c. 3 lett. a) della L.R. n. 9 del 31/5/2002 e s.m.i. *"Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale"* e di quanto previsto dal Piano dell'Arenile vigente, intende assegnare, con procedura comparativa ad evidenza pubblica (procedura aperta), una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa per l'utilizzo di uno stabilimento balneare ubicato nel territorio del Comune di Cervia, (RA), Via Lungomare D'Annunzio 40 UTE N. 210 bis. Lo stabilimento balneare risulta contiguo all'albergo "Grand Hotel" ed entrambi rappresentano simboli identitari storici che hanno contribuito allo sviluppo del turismo nella nostra località.

Il presente bando, contestualmente ai progetti di ristrutturazione che interessano l'albergo, aggiudicato all'asta ad una nuova Società, mira a perseguire il più proficuo utilizzo delle aree demaniali marittime adiacenti, mediante la riqualificazione e la valorizzazione dello stabilimento balneare e della spiaggia. L'uso di tale bene sarà regolato dall'atto di concessione, dalle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente, nonché dalle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 328 del 15/2/1952, dalla L.R. n. 9/2002, dalle altre norme che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e dalle vigenti Ordinanze marittime. La gestione deve essere coerente con le caratteristiche e le finalità del bene pubblico e deve garantire la salvaguardia delle risorse ambientali del territorio, la fruibilità dei beni demaniali marittimi, in conformità alla normativa legislativa e codicistica vigente e nel rispetto delle peculiarità ambientali dei luoghi e della località.

### **2. OGGETTO**

Oggetto dell'affidamento è la concessione di un'area demaniale marittima per il mantenimento e la gestione di uno stabilimento balneare, ubicato a Cervia, in Via



Lungomare D'Annunzio 40 UTE 210 bis delle dimensioni complessive di mq. 3.521,96, di cui mq. 210,96 di superficie coperta e mq. 3.311,00 di superficie scoperta, come da documentazione planimetrica allegata.

Tenuto conto che lo stabilimento balneare è rimasto chiuso al pubblico per molti mesi e che sono state effettuate verifiche dalle quali è emersa la necessità di procedere ad interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, costituisce condizione essenziale ed imprescindibile per la partecipazione alla gara che l'aspirante concessionario presenti un progetto di gestione teso a garantire anche la risoluzione di tali criticità e la rimozione o regolarizzazione in sanatoria di eventuali abusi che verranno rilevati, mediante l'acquisizione di tutti i necessari certificati/autorizzazioni/nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività.

Nell'area demaniale, che si intende affidare in concessione, qualsiasi intervento dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici comunali vigenti e dovrà rispettare tutti i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico, ambientale, compresa la normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Inoltre, al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica, il soggetto che risulterà aggiudicatario della concessione demaniale marittima, dovrà assicurare il servizio di soccorso e salvamento in mare durante la stagione balneare 2020, nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di Maggio ed il secondo fine settimana (sabato e domenica) di Settembre, anche nell'ipotesi in cui lo stabilimento balneare rimanga chiuso al pubblico nelle more dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione.

La documentazione relativa alle aree ed ai manufatti che saranno assegnati in concessione potrà essere consultata nel dettaglio, presso il competente Servizio Demanio Porto del Comune di Cervia.

### **3. DURATA DEL RAPPORTO CONCESSORIO**

La concessione avrà la durata minima di anni 6 e la durata massima di anni 20, decorrenti dalla data di stipula dell'atto di concessione, così determinata:

- per un investimento di valore, al netto di I.V.A., inferiore ad € 150.000,00 anni 6;
- per un investimento di valore, al netto di I.V.A., pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 200.000,00 anni 8;



- per un investimento di valore, al netto di I.V.A., pari o superiore ad € 200.000,00 ed inferiore ad € 250.000,00 anni 10;
- per un investimento di valore, al netto di I.V.A., pari o superiore ad € 250.000,00 ed inferiore ad € 300.000,00 anni 15;
- per un investimento di valore, al netto di I.V.A., pari o superiore ad € 300.000,00 anni 20;

Sono fatte salve:

- le possibilità di revoca e di decadenza previste rispettivamente agli artt. 42, comma 2 e 47 del Codice della Navigazione;
- eventuali proroghe e/o diverse scadenze fissate da leggi statali o regionali.

La scadenza della concessione è regolata dall'art. 49 del Codice della Navigazione e dall'art. 31 del D.P.R. n. 328/1952.

Alla scadenza o nei casi di decadenza della concessione, la stessa verrà riassegnata secondo le disposizioni previste dalla specifica normativa di settore.

#### **4. CANONE CONCESSIONARIO ED IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI**

La concessione è soggetta al pagamento del canone concessorio annuale da corrispondersi in via anticipata e dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato, nelle misure rispettivamente stabilite dal D.L. n. 400 del 5/10/1993 (convertito dall'art. 1 c. 1 della L. n. 494/93) e s.m.i. e dall'art. 9 della L.R. n. 9/2002 e s.m.i..

L'area risulta attualmente inserita tra le aree di normale valenza turistica, come disposto dalla D.G.R. n. 1246/2014 e s.m.i., con la conseguente applicazione dei canoni previsti per aree di categoria B. La classificazione delle aree è soggetta a revisione periodica da parte della Regione Emilia Romagna, al fine di verificare la sussistenza o il venir meno delle condizioni previste dalla Delibera regionale per l'attribuzione della valenza turistica.

L'importo quantificabile per l'anno 2020 sulla base della superficie complessiva di mq 3.521,96, di cui mq 3.311,00 di superficie scoperta e mq 210,96 di superficie coperta, è pari ad € 4.804,27, oltre ad € 240,21 dovuti a titolo di imposta regionale 5%. Tale importo è calcolato su 12 mensilità e sarà dovuto, quota parte, a far data dall'avvenuta



aggiudicazione. L'importo sarà aggiornato annualmente sulla base degli incrementi ISTAT previsti dalla specifica normativa di settore.

## 5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La Concessione oggetto del presente Bando è affidata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione e delle direttive regionali approvate con D.C.R. Emilia Romagna n. 468 del 6/3/2003, nonché dando applicazione all'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 mediante procedura aperta utilizzando il criterio "dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

Ai fini della presente procedura si precisa che, trattandosi di concessione avente ad oggetto un'area del demanio marittimo, trovano piena applicazione le norme speciali in materia di demanio marittimo.

Il D.Lgs. n. 50/2016, recante il Codice degli Appalti Pubblici, trova applicazione esclusivamente con riferimento agli articoli espressamente citati nel bando per una migliore gestione della procedura al fine di garantire il rispetto dei principi di ordine generale, di trasparenza e *par condicio* dei concorrenti.

## 6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli articoli 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e i raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

### A) REQUISITI DI IDONEITÀ:

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività compatibili con quelle oggetto della presente procedura di gara, aventi ad oggetto la gestione di stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, bar, ristoranti, alberghi e altri esercizi simili. Il concorrente non stabilito in Italia presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- essere in regola con il pagamento di canoni concessori e addizionali regionali relativi ad altre eventuali aree demaniali marittime in concessione ed indennità per eventuali occupazioni abusive di aree demaniali marittime;



- non aver posto in essere, nell'esercizio della propria attività professionale, condotte di occupazione abusiva sul demanio marittimo, debitamente accertate e sanzionate, in via definitiva, ai sensi dell'art. 1161 Cod. Nav., nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;
- assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 in materia di antimafia;

#### **B) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO – PROFESSIONALE:**

- Esperienza almeno biennale, anche non continuativa nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, nella gestione di stabilimenti balneari marittimi, fluviali e lacuali, bar, ristoranti, alberghi, e altri esercizi similari (*in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, tale requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo*);
- aver realizzato un fatturato globale dell'impresa nel corso del triennio compreso negli anni 2017-2018-2019 di importo non inferiore ad € 200.000,00.

#### **6.1 Indicazioni in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il requisito di cui al punto A) devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate o GEIE che partecipano alla gara – da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per soddisfare il possesso del requisito di cui al punto B) è ammessa la cumulabilità dei requisiti posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, comma 8 del D.lgs n. 50/2016).



## 6.2 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed i requisiti di cui al punto A) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al punto B), ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 6.3 Quota di partecipazione - Quota di esecuzione

I soggetti riuniti o che intendono riunirsi dovranno indicare la quota di partecipazione al R.T.I. e quindi la quota di esecuzione.

Non è richiesta la corrispondenza fra requisiti di qualificazione da una parte e la quota di partecipazione/esecuzione dall'altra, fermo restando che al fine di garantire l'affidabilità dell'operatore economico, si richiede che anche la mandante sia in possesso del requisito di capacità tecnica/professionale (necessario per l'esecuzione della concessione), anche se in misura minima, valendo comunque il principio di cumulabilità precitato.

## 6.4 Altre indicazioni

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

I candidati attestano il possesso dei requisiti sopra specificati mediante la dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del





28/12/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

## 7. DIVIETI

È sempre vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, a pena di annullamento dell'aggiudicazione o di nullità del contratto, ai sensi dell'art. 48 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno contenuto nell'istanza di partecipazione alla gara e nella dichiarazione sostitutiva unica, a pena di annullamento dell'aggiudicazione o di nullità del contratto, nonché di esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o in consorzio, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento in oggetto, salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 del medesimo articolo.

È fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 devono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. Il consorziato designato ad eseguire il lavoro deve essere già associato al consorzio alla data della gara e deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta. In caso di violazione di uno di detti divieti, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. Qualora il consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.



In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013);

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.





## 8. SOPRALLUOGO

I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, la visita obbligatoria presso il compendio oggetto di concessione, come risulterà da apposito verbale rilasciato dal Servizio Demanio Porto del Comune di Cervia.

Il sopralluogo deve essere concordato mediante richiesta scritta ai seguenti indirizzi email [trombetta@comunecervia.it](mailto:trombetta@comunecervia.it), [serv-demanio@comunecervia.it](mailto:serv-demanio@comunecervia.it): tale richiesta deve essere presentata entro la data del 13/03/2020.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il sopralluogo dovrà essere effettuato dall'impresa capogruppo con rilascio dell'attestato di avvenuto sopralluogo intestato alla capogruppo a pena di esclusione.

## 9. CAUZIONE PROVVISORIA

A garanzia della corretta partecipazione dei concorrenti alla procedura ed in particolare della sottoscrizione dell'atto di concessione, ciascun concorrente deve prestare, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda, idonea garanzia per un importo pari ad € 100,00 con validità di almeno n. 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, mediante deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale sul seguente conto: IBAN: IT7810627013199T20990000201 causale: *"Bando per l'assegnazione di una concessione demaniale marittima per la gestione dello stabilimento balneare "Grand hotel" situato nel Comune di Cervia - via Lungomare d'Annunzio 40 - UTE 210 bis"*, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art. 1 della L. n. 348/1982.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento e deve essere sottoscritta dalla capogruppo mandataria. In caso di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta da una delle imprese consorzianti con indicazione di tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio, ovvero essere sottoscritta da tutte le medesime imprese.

## 10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'assegnazione avverrà a favore del concorrente che offrirà le maggiori garanzie di valorizzazione del bene e la più proficua utilizzazione della concessione dello stabilimento



balneare per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37 Cod. Nav., tenuto conto della destinazione del bene demaniale stesso in rapporto con gli interessi della collettività e dell'offerta complessiva di servizi, finalizzati alla pubblica fruizione e all'arricchimento dell'offerta turistico ricreativa.

Nel caso di concorrenza di più domande sarà preferita la proposta che meglio risponderà qualitativamente e quantitativamente ai seguenti criteri di valutazione:

**A) Progetto di ristrutturazione e valorizzazione dello stabilimento balneare (punteggio massimo attribuibile 60 punti):**

- Valutazione tecnica del progetto architettonico dello stabilimento balneare - punteggio massimo attribuibile 25 punti;

Verrà valutato il progetto di ristrutturazione dello stabilimento balneare con particolare riferimento alla composizione dei materiali, alle caratteristiche architettoniche, estetiche e di design;

- Unicità, innovazione ed originalità della proposta - punteggio massimo attribuibile 15 punti;

Verranno valutati gli elementi di originalità, unicità ed innovazione della proposta, nonché la strategia imprenditoriale di lungo periodo;

- Eco compatibilità dell'intervento ed inserimento della proposta nel contesto ambientale - punteggio massimo attribuibile 10 punti;

Verrà valutata la sostenibilità ambientale dell'intervento, l'integrazione nel contesto circostante, l'intensità di impiego di materiali eco compatibili, le tecnologie utilizzate, l'utilizzo di energie alternative, il miglioramento dei parametri relativi al risparmio energetico;

- Organizzazione degli spazi ed accessibilità - punteggio massimo attribuibile 5 punti;

Verranno valutate le modalità di organizzazione degli spazi e la fruibilità degli stessi con particolare attenzione agli interventi mirati al superamento delle barriere architettoniche;

- Quadro dei livelli di occupazione e qualificazione professionale degli addetti - punteggio massimo attribuibile 5 punti;

Verrà valutata l'organizzazione del personale dedicato, il numero degli addetti, la qualifica professionale, nonché la capacità di assorbimento del personale collocato nelle liste di disponibilità.



**B) Arricchimento dell'offerta balneare: valorizzazione delle aree e degli aspetti socio culturali e qualità dei servizi (punteggio massimo attribuibile 40 punti):**

- Qualità dei servizi e proposte - punteggio massimo attribuibile 20 punti;

Verrà valutata l'organizzazione e la qualità dei servizi e l'integrazione dell'offerta mediante proposte a carattere innovativo finalizzate a qualificare ulteriormente l'offerta turistica (servizi innovativi, utilizzo di prodotti a km zero, menù dedicati per diete particolari, allergie, intolleranze ecc..);

- Aspetti identitari e socio culturali, capacità attrattiva e destagionalizzazione - punteggio massimo attribuibile 15 punti;

Verranno valutati gli aspetti identitari del progetto legati alle peculiarità del territorio, la capacità attrattiva in termini di richiamo per l'utenza e le iniziative socio culturali, le manifestazioni sportive e ricreative ecc.. finalizzate alla progressiva destagionalizzazione delle attività balneari e alla valorizzazione della risorsa "Mare" durante tutto l'anno;

- Organizzazione dei servizi, tipologie e fruibilità da parte di categorie deboli o svantaggiate oltre agli standard minimi obbligatori per Legge - punteggio massimo attribuibile 5 punti;

Verranno valutate le varie tipologie di servizi offerti con particolare attenzione a quelli rivolti alle categorie deboli o svantaggiate.

Ad ogni offerta, per ciascuno dei sub criteri sopraindicati, verrà attribuito discrezionalmente da parte di ciascun commissario un giudizio a cui corrisponde un coefficiente variabile tra zero ed uno assegnato come segue:

Eccellente	1,0;
Pregevole	0,8;
Discreto	0,6;
Pienamente sufficiente	0,4;
Insufficiente	0,2;
Non valutabile	0,0



Verrà poi calcolata, per ciascun sub criterio, la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario.

Successivamente verrà attribuito il valore 1 al concorrente che ha conseguito nello specifico sub criterio il coefficiente medio più elevato, riparametrando di conseguenza tutti gli altri coefficienti.

I coefficienti così definiti saranno moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun sub criterio.

Nella determinazione dell'attribuzione e del calcolo dei punteggi, si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

## 11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

Per partecipare alla procedura di gara, i concorrenti dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Cervia, Piazza Garibaldi n.1 – 48015 Cervia (RA), **entro e non oltre il giorno 23 Marzo 2020, alle ore 12.00 e a pena di esclusione**, la domanda di partecipazione in apposito plico esclusivamente in uno dei seguenti modi:

- consegna diretta a mano o tramite terzi al suddetto ufficio nelle giornate ed orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
- consegna tramite Servizio Postale.

Non sono ammesse modalità differenti di consegna della documentazione.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse alla destinazione sopra indicata in tempo utile. Non saranno considerate valide le domande che perverranno al succitato Ufficio oltre il termine sopra indicato: della data e ora di arrivo farà fede esclusivamente la ricevuta dell'Ufficio Protocollo.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative.

Detto plico, che non dovrà essere trasparente e dovrà essere chiuso ed adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione, n° 2 buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e dovranno essere riportati all'esterno i dati del mittente e le seguenti diciture:



- Busta A – Documentazione amministrativa;
- Busta B – Offerta Tecnica;

La busta "A", recante la scritta esterna **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, dovrà contenere:

1. La domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica di cui all'allegato, redatta in lingua italiana ed in carta semplice, indicante le generalità del concorrente e del legale rappresentante, datata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri di rappresentanza (da dimostrare allegando idonea documentazione) e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore, a pena di esclusione. La suddetta domanda (da presentare preferibilmente tramite il Mod. D1 del S.I.D. - Sistema Informativo Demanio) è da presentare da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario e dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016);
2. Le imprese consorziate, per le quali il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 ha dichiarato di partecipare alla gara, devono presentare la dichiarazione sostitutiva unica (utilizzando i fac-simile allegati al presente bando), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.
3. In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, già costituito, devono essere allegate:
  - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  - dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e la misura % di partecipazione dei singoli operatori economici riuniti o consorziati.
4. In caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, devono essere allegate:
  - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;



- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e la misura % di partecipazione dei singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 5. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti – compilare anche il modulo allegato e cioè la dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e la misura % di partecipazione dei singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 6. In caso di intervento di procuratore, avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura, va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.
- 7. In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete deve essere allegata la documentazione prevista dal paragrafo 15.3.3 del Bando tipo ANAC n. 1/2017.
- 8. Ricevuta pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".
- 9. La documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria; la cauzione dell'aggiudicatario verrà trattenuta fino alla stipulazione della concessione, mentre per gli altri concorrenti verrà restituita a conclusione del procedimento di aggiudicazione definitiva; in caso di inadempienza dell'aggiudicatario verrà trattenuta a titolo di penale.





Il mancato inserimento nella “busta A” dei documenti di cui sopra comporta l'esclusione dalla procedura.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso).

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la domanda di partecipazione e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il documento privo di firma digitale – redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato da copia della carta di identità e trasformato in pdf può ritenersi conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 82/2005.

Non è necessario allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore qualora la domanda e gli eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella BUSTA AMMINISTRATIVA, si applica l'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che l'utilizzo dei fac-simile (di seguito citati), non è obbligatorio a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali fac-simile nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente bando.

La “busta B”, recante la scritta esterna **"BUSTA B - OFFERTA TECNICA"**, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:



- Progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'art. 23 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., tale da consentire la valutazione degli elementi di qualità del progetto di realizzazione del nuovo stabilimento;
- Progetto di gestione dello stabilimento, tale da consentire la valutazione degli elementi di valorizzazione dell'area e dell'offerta balneare;
- Relazione redatta in lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal concorrente/legale rappresentante articolata in sezioni specifiche corrispondenti ai criteri e sub criteri di valutazione precedentemente esplicitati. La relazione dovrà essere redatta rispettando il limite complessivo massimo di n. 20 facciate formato A4. Le facciate devono essere numerate progressivamente (per le relazioni presentate con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richieste).

Fermo restando che la Commissione valuterà esclusivamente il contenuto della facciate massime sopra indicate costituenti le relazione tecniche, è tuttavia ritenuto ammissibile che all'interno della **BUSTA B - OFFERTA TECNICA** venga allegata documentazione a supporto di quanto proposto nell'offerta stessa. Si precisa che, ai fini del rispetto della par condicio fra i concorrenti, qualora un concorrente presenti un numero di facciate superiore al limite massimo indicato, la Commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le pagine dalla prima fino a quella corrispondente al numero massimo consentito, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola pagina. Pertanto, le facciate ulteriori a quelle ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

- Piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, dell'art. 183, del D.Lgs. n. 50/2016, con dimostrazione dell'equilibrio economico finanziario dell'intervento, tenuto conto degli investimenti necessari per la riqualificazione dello stabilimento balneare, della durata della concessione e dei ricavi derivanti dallo svolgimento dei servizi di competenza dell'operatore privato. Il Piano dovrà essere dettagliato per ciascun anno di durata della concessione, dovrà dimostrare l'equilibrio economico della gestione e dovrà contenere:
  - analisi dei costi di realizzazione del progetto;
  - analisi dei costi di gestione;



- analisi della domanda e delle fonti di ricavo;

In caso di associazioni, la proposta e la documentazione/le dichiarazioni di cui al presente punto dovrà/dovranno essere sottoscritta/e da tutti gli associandi e andrà allegata una copia del documento di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori.

- Asseverazione a firma di un tecnico abilitato di conformità del progetto al Piano dell'arenile e alle vigenti disposizioni di legge;
- Piano degli investimenti, precisato con perizia giurata di tecnico abilitato, che esponga gli investimenti proposti intesi come valore economico.

La documentazione deve essere firmata da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale e dal legale Rappresentante o da un procuratore del candidato.

Possono essere allegate fino ad un massimo di n° 4 Tavole descrittive del progetto a firma di tecnico abilitato.

Il mancato inserimento nelle buste dei documenti richiesti con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l'esclusione dalla procedura.

## 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;



- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Amministrazione assegnerà al concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere (il mancato o tardivo adempimento entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta costituisce causa di esclusione).

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un ulteriore termine di 5 giorni (il mancato, inesatto o tardivo adempimento entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta costituisce causa di esclusione).

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è facoltà dell'Amministrazione concedente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### **13. ACCESSO**

L'Amministrazione, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti e inclusa nella "busta A".

Pertanto, qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all'interno della suddetta "busta A" documenti o dati "sensibili" e meritevoli di tutela e riservatezza, ai sensi della vigente normativa, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare tali circostanze fornendone adeguata e dettagliata motivazione, da allegare alla domanda di partecipazione. In mancanza di tali specifiche ed analitiche indicazioni, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per



la diffusione dei dati e documenti prodotti all'interno della BUSTA A, contenente la documentazione amministrativa.

Al fine di consentire all'Amministrazione concedente di indicare l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscano segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'Autorità concedente, cui pervenga una istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche che ne consentano una rapida e certa individuazione. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

#### **14. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

La gara avrà luogo presso la Residenza Municipale a Cervia il giorno 26/03/2020 alle ore **12.00**, in seduta pubblica.

In tale data la Commissione, appositamente nominata successivamente al termine di chiusura previsto per la presentazione delle offerte, procederà all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti per verificare la documentazione amministrativa (BUSTA A - AMMINISTRATIVA) presentata dai partecipanti al fine della loro ammissione alla selezione ed il possesso dei requisiti richiesti, sulla base della regolarità della documentazione e della completezza e correttezza delle dichiarazioni.

In seduta pubblica si procederà all'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi al fine di verificare la documentazione richiesta.

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà all'esame della documentazione contenuta nella BUSTA B - OFFERTA TECNICA ed assegnerà i punteggi in base ai criteri stabiliti e sopra riportati.



Poi in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a mezzo fax o PEC alle ditte partecipanti alla gara, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti ai singoli concorrenti relativamente all'offerta tecnica e della graduatoria provvisoria di aggiudicazione.

Successivamente la Commissione, in seduta riservata, procederà all'esame di sostenibilità del relativo Piano Economico Finanziario, anche mediante il coinvolgimento di altri Settori dell'Amministrazione competenti. Qualora gli indicatori desunti dal Piano non risultino soddisfacenti e/o accettabili ovvero dimostrino la non sostenibilità dell'investimento, il concorrente primo nella graduatoria provvisoria, sarà escluso dalla procedura di gara e si procederà progressivamente ad effettuare la medesima verifica nei confronti del concorrente che segue in graduatoria sino ad individuare un concorrente con un Piano economico sostenibile ed accettabile.

Quindi in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a mezzo fax o PEC alle ditte partecipanti alla gara, la Commissione comunicherà il risultato delle operazioni e formulerà la graduatoria definitiva di aggiudicazione provvisoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua secondo i criteri stabiliti. L'assegnazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato.

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'assegnazione della concessione qualora nessuna proposta raggiunga il punteggio minimo di 60 punti complessivi o se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione demaniale che si intende assegnare.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

All'apertura dei plichi sono ammessi a partecipare tutti i soggetti interessati. I legali rappresentanti degli offerenti o altri soggetti muniti di delega o procura saranno autorizzati a richiedere la verbalizzazione in sede di gara di eventuali dichiarazioni.

L'Amministrazione si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro nonché di verificare la legittimità delle operazioni di gara e di approvarne le risultanze.





L'Amministrazione si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della stessa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà, tra questi, a licitazione privata, così come previsto all'art. 37 c. 3 del Codice della Navigazione.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara e la comunica al R.U.P. che formula la proposta di aggiudicazione.

## 15. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'Amministrazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione se **nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto**.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una **sola offerta valida**, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Il concorrente resta vincolato con la propria offerta per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, potrà essere chiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'Amministrazione verificherà i requisiti in capo all'aggiudicatario.

Nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica dei requisiti previsti per la partecipazione e di quanto dichiarato in sede di offerta dal soggetto collocatosi al primo posto della graduatoria provvisoria di aggiudicazione, sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti ivi prescritti, si procederà a dichiarare l'esclusione del medesimo.

In tale ipotesi l'Amministrazione aggiudicherà la concessione al soggetto collocatosi successivamente nella graduatoria provvisoria, previo positivo riscontro del possesso dei medesimi requisiti.



L'Amministrazione concedente, previa verifica della proposta di aggiudicazione, aggiudicherà la concessione a seguito di assunzione di apposita determinazione dirigenziale, da parte del Dirigente competente.

## **16. STIPULAZIONE E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

Divenuta esecutiva ed efficace la Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'aggiudicazione, il Servizio Demanio Porto provvederà a richiedere all'aggiudicatario tutti i documenti necessari per la stipulazione della concessione, con invito ad effettuare il pagamento delle spese contrattuali, dell'imposta di registro, del canone e degli oneri demaniali previsti.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, si procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 328 del 15/2/1952, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, il concessionario dovrà costituire, prima del rilascio dell'atto concessorio, idonea cauzione per un importo pari a due annualità del canone, mediante deposito cauzionale o fideiussione, con le modalità previste all'art. 1 della L. n. 348/1982, il cui beneficiario sia individuato congiuntamente nell'Agenzia del Demanio, la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Cervia. La fideiussione, cointestata allo Stato, alla Regione Emilia-Romagna e al Comune, sarà rilasciata a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione.

Il Comune, all'atto della richiesta della garanzia e prima di procedere alla sottoscrizione della concessione in favore dell'aggiudicatario, provvederà ad indicare tutte le condizioni che dovranno essere riportate nella stessa. Nel caso in cui l'assegnatario non sottoscrivesse l'atto nel termine perentorio fissato nell'avviso o non presentasse tutta la documentazione necessaria a tale fine, si procederà, con apposita Determinazione Dirigenziale alla revoca dell'assegnazione.



## 17. ULTERIORI OBBLIGHI

Il concessionario, all'atto della sottoscrizione, assume a proprio carico i seguenti ulteriori obblighi:

- realizzazione delle opere proposte in progetto a regola d'arte, nei tempi prescritti in sede di gara, salvo eventuali proroghe riconosciute ed approvate dalle Amministrazioni competenti, motivate e legate alle tempistiche relative all'ottenimento delle autorizzazioni, pareri e titoli abilitativi e comunque entro e non oltre la stagione balneare 2021;
- sostenere tutte le spese dipendenti dalla domanda di concessione, le imposte, le tasse, i canoni, i diritti ed ogni altro onere fiscale vigenti al momento della sottoscrizione dell'atto;
- adempiere agli obblighi e prescrizioni previsti dalla legge per la sicurezza dei clienti e del personale impiegato per quanto attiene alla struttura, gli impianti ed i servizi offerti;
- adempiere alle proposte formulate con il Progetto di gestione "BUSTA B - OFFERTA TECNICA", che costituirà parte integrante della concessione;
- adempiere agli oneri derivanti dal rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative e contrattuali in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- adempiere agli oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

## 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Cervia, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:

- a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia, con sede in Piazza Garibaldi n.1, Cervia;
- b) il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A., come da atto di Giunta Comunale n. 96 dell'08/05/2018 ([dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it));



- c) l'Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento la Dirigente del Settore Cultura, Servizi e Beni Comuni, Dott.sa Daniela Poggiali ([poggialid@comunecervia.it](mailto:poggialid@comunecervia.it));
- d) il conferimento dei dati personali relativi al presente Bando ha natura obbligatoria in quanto il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accogliere la domanda;
- e) il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all'Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per finalità inerenti la presente procedura e comunque per finalità istituzionali;
- f) i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti solo se previsto da norme di legge o necessario per fini istituzionali;
- g) i dati personali sono custoditi all'interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità dell'Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono;
- h) in qualità di interessato l'utente, in qualunque momento, ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

## **19. COMUNICAZIONI E SCAMBI DI INFORMAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE E OPERATORI ECONOMICI**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione concedente e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata della stazione appaltante [comune.cervia@legalmail.it](mailto:comune.cervia@legalmail.it), e a quello indicato dall'operatore economico all'interno della domanda di partecipazione, in mancanza, a quello rinvenuto dalla consultazione della visura della CCIAA competente.

I concorrenti, in caso di temporanee problematiche nell'utilizzo della posta elettronica certificata sono tenuti ad informare tempestivamente l'Amministrazione via fax al n. 0544-72340, mentre le eventuali modifiche dell'indirizzo PEC intervenute in sede di svolgimento della procedura di gara dovranno essere comunicate via PEC. Diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.



In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

## 20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa, partecipando alla presente procedura di gara, si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e sue successive modifiche e integrazioni.

## 21. RICORSI

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna.

Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: i ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa.

In ogni caso, si veda l'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

## 22. DOCUMENTAZIONE DI GARA – CHIARIMENTI – INFORMAZIONI VARIE

La documentazione di gara e i fac-simile per partecipare alla presente procedura, sono messi a disposizione, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara, in accesso gratuito, illimitato e diretto alla sezione alienazioni - concessioni - locazioni immobiliari sul sito web del Comune di Cervia.

Eventuali richieste di chiarimenti (esclusivamente in lingua italiana) potranno essere formulati esclusivamente all'indirizzo PEC [comune.cervia@legalmail.it](mailto:comune.cervia@legalmail.it) c.a. Arch. Daniela Poggiali. Le richieste dovranno avere il seguente oggetto: "Quesiti gara - Concessione stabilimento balneare Grand Hotel Cervia". Le risposte, presentate in tempo utile, ove riscontrate di interesse generale, saranno pubblicate sul "*Profilo del committente*" agli indirizzi sopra specificati in forma anonima, fino a 5 giorni prima della ricezione delle offerte. Le ditte sono invitate a controllare l'eventuale pubblicazione sul sito indicato.



Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per informazioni sul bando di gara: Servizio Demanio Porto: Responsabile Dott. Giuseppe Trombetta-  
tel. 0544 - 979126.

Il Responsabile Unico del Procedimento è: Arch. Daniela Poggiali.

Il presente Bando è pubblicato sino al 13/03/2020 all'Albo pretorio on-line e sul profilo del  
committente Comune di Cervia all'indirizzo [www.comunecervia.it/portaleappalti/it/homepage.wp](http://www.comunecervia.it/portaleappalti/it/homepage.wp).

Si allegano:

- Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica;
- Dichiarazione sostitutiva imprese consorziate;
- Bozza concessione;
- Planimetria